

contenute nel titolo X, libro I, del Codice. »

facoltà di parlare l'onorevole Placido.

ACIDO. Ormai è noto nei fasti giudiziarie spese volte i difensori affacciano delle di malattia di mente in favore degli. Questo sistema, buono o cattivo che ormai andato acquistando una certa preminenza nelle Corti d'assise d'Italia. D'altronde non tutti che l'autorità giudiziaria in via d'incremento può inviare l'imputato in un manicomio. Com'è possibile allora, domando io, che questa abitudine invalsa nelle nostre assise non si dia carico il legislatore che non a disciplinare il sistema dei manicomii.

È possibile che in questo organico disciplinato dalla legge non siano contemplati i diversi casi, non il procuratore del Re, ma il medico, in seguito all'istanza delle parti in conflitto, in contraddittorio, può ordinare sulla base di una vera malattia mentale di un imputato, e che sia rinchiuso in un manicomio criminale?

pare che per le condizioni giuridiche del disegno di legge organico come questo, una condizione di cose non dovrebbe essere contemplata.

Passo ad un altro ordine di idee. Vi è un codice penale un certo articolo, dov'è sancita come una specie di condanna supplementare, la segregazione dell'assoluto per vizio di mente. Come è, dico io, che questo stato nemmeno contemplato nel disegno di legge? Come è che, trattandosi di disciplinare edimenti relativi agli alienati, non si contempli quello che per il Codice penale è previsto in un'altra branca della nostra legislazione?

perchè in linea di dubbio io presento osservazioni al ministro ed alla Commissione chiedendo di essere su questa parte il ministro, riservandomi laddove questi miei non fossero chiariti, di fare apposita proposizione di emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Il presente disegno di legge non ha in nessuna maniera di ciò che si riferisce alla materia penale; e quindi non si occupa dei manicomii criminali. Per il ricovero nei manicomii civili, come ben disse l'onorevole Placido, vi è disposizione del Codice penale, la quale resta pienamente in vigore, e non è in nessuna parte né modificata né intaccata dalle disposizioni della legge. Qui si parla del ricovero di malati, e non di coloro che abbiano commessi delitti. È una

materia completamente estranea, ed è appunto per questo che il presente disegno di legge non ne fa parola.

PLACIDO. E quando se ne parlerà?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Quando si farà una legge sui manicomii criminali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BIANCHI LEONARDO, *relatore*. Dirò io pure all'onorevole Placido che neanche la Commissione ha pensato ad introdurre alcuna modifica in questa legge per ciò che riguarda i manicomii criminali e le carceri giudiziarie, perchè questo problema è intimamente connesso colle necessarie modificazioni da apportare ad alcuni articoli del Codice penale. Questa trattazione avrebbe modificato essenzialmente questa legge, e nella discussione generale si è data già ampia ragione della riduzione di questa legge alla sua parte essenziale ed organica riguardante i malati che devono essere custoditi e curati, la libertà individuale da tutelare, il Paese da garantire dai pazzi malati, e non dai pazzi criminali.

In quanto agli assoluti per vizio parziale di mente è una questione molto complessa, perchè trattasi di una dizione introdotta nel Codice penale, che non risponde ad un concetto scientifico. È una viziatura, una storpiatura della scienza per servire alle esigenze del Codice penale. Non ci sono vizi parziali: o si è folli o non si è folli. Ma questa questione potrà essere fatta quando all'onorevole ministro dell'interno o a quello di grazia e giustizia o alla Camera piacerà di presentare un disegno di legge sui manicomii criminali, e sulle carceri giudiziarie.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3. « Il licenziamento dal manicomio degli alienati guariti è autorizzato con decreto del presidente del Tribunale sulla richiesta o del direttore del manicomio, o delle persone menzionate nel primo comma dell'articolo precedente o della Deputazione provinciale.

« Negli ultimi due casi dovrà essere sentito il direttore. »

« Sul reclamo degli interessati il presidente potrà ordinare una perizia. »

« In ogni caso contro il decreto del presidente è ammesso il reclamo al Tribunale. »

« Il direttore del manicomio può ordinare il licenziamento, in via di prova, dell'alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento e ne darà immediatamente comunicazione al procuratore del Re e all'autorità di pubblica sicurezza. »